

**CRITERI E MODALITA' PER L'ATTUAZIONE
DI COSTI FISSI CALCOLATI APPLICANDO
TABELLE STANDARD PER COSTI UNITARI**
nell'ambito del programma operativo ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2007-2013

INDICE

1. PREMESSA	3
2. DEFINIZIONI DELLE REGOLE PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE STANDARD PER COSTI UNITARI	4
3. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI IN REGIME DI COSTI FISSI CALCOLATI APPLICANDO TABELLE STANDARD PER COSTI UNITARI.....	6
3.1 DEFINIZIONI E INDICI	6
3.2 IL CALCOLO DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO A PREVENTIVO ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DEI CUS	9
3.3 RIMODULAZIONE DEL CALCOLO DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO A PREVENTIVO ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DEI CUS PER AZIONI FORMATIVE RI-PROGETTATE O RIPETUTE (PLURI EDIZIONI)	10
3.4 IL RICONOSCIMENTO DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO A CONSUNTIVO ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DEI CUS	11
3.5 PREMIALITÀ	16
4. GESTIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI IN REGIME DI CUS	16
4.1 MODIFICHE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE IN SEDE DI GESTIONE	16
4.2 AFFIDAMENTO DI PARTE DI ATTIVITÀ A TERZI	17
5. DICHIARAZIONI TRIMESTRALE DI ATTIVITA'	20
6. LIQUIDAZIONI E FIDEJUSSIONI (STATI DI AVANZAMENTO E SALDI).....	21
7. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE: LE DICHIARAZIONI FINALI DELLE ATTIVITA'	22
8. I CONTROLLI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI E LA VERIFICA DEI RISULTATI	24
8.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI A TAVOLINO DEL 100% DELLE DICHIARAZIONI PERIODICHE DI ATTIVITÀ	25
8.2 CONTROLLI AMMINISTRATIVI A CAMPIONE IN LOCO SUL 3% DELLE DICHIARAZIONI PERIODICHE DI ATTIVITÀ	25
8.3 CONTROLLI ISPETTIVI IN LOCO.....	25
8.4 CONTROLLI IN LOCO AL 100% DELLE DICHIARAZIONI FINALI DI ATTIVITÀ.....	26

1. PREMESSA

I presenti "Criteri e modalità per l'attuazione dei costi fissi calcolati applicando tabelle standard per costi unitari", di seguito denominati "**Criteri CUS**" sono elaborati ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 par. 3, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1081/2006, modificato dal Regolamento (CE) n. 396/2009.

La Provincia autonoma di Trento regola le modalità gestionali delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, nell'ambito del Programma Operativo Ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2007-2013, attraverso i criteri CUS in relazione ad alcuni interventi formativi, individuate di volta in volta in sede di programma annuale delle attività a cofinanziamento FSE.

Con il presente documento si intende regolamentare l'applicazione dei costi fissi calcolati applicando tabelle standard per costi unitari (di seguito denominati costi unitari standard in sigla CUS), assicurando il rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, secondo un metodo:

- giusto, ragionevole, basato sulla realtà, non eccessivo o estremo,
- equo, assicurando la parità di trattamento dei beneficiari e/o degli interventi formativi,
- verificabile, nell'ambito della pista di controllo.

Il presente documento regola le modalità di applicazione specificando i seguenti ambiti:

- modalità di applicazione dei costi unitari standard;
- definizione della documentazione che deve essere presentata in fase di dichiarazione trimestrale di attività e di dichiarazione finale di attività;
- casi di decurtazione del parametro standard;
- modalità di svolgimento dell'attività di controllo di primo livello.

I criteri CUS rappresentano una integrazione dei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Obiettivo 2 Fondo sociale europeo 2007/2013" (d'ora in poi denominati criteri generali) e per le parti non espressamente qui disciplinate si rimanda alla normativa dei criteri generali approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1928 di data 14 settembre 2012.

Le schede di programmazione conterranno per ogni intervento formativo la quantificazione della durata d'aula/laboratorio, del tirocinio formativo e di orientamento, delle sottoarticolazioni, della codocenza, di tutoraggio, di formazione individualizzata e di supporto formativo.

In particolare le sanzioni previste nei criteri generali sono applicabili anche agli interventi formativi attuati attraverso i costi unitari standard.

Sarà approvata con determinazione del dirigente la modulistica necessaria all'attuazione dei presenti criteri CUS.

2. DEFINIZIONI DELLE REGOLE PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE STANDARD PER COSTI UNITARI

L'Amministrazione provinciale determina, in sede di programmazione annuale delle attività gli interventi formativi su cui intende applicare le tabelle standard per costi unitari. Le schede di programmazione riporteranno il valore **ora corso (quota fissa)** che verrà riconosciuto in sede di richiesta di finanziamento, e i parametri relativi all'articolazione degli interventi formativi, e gli elementi minimi richiesti per l'attuazione delle stesse (parametri attuativi minimi) e l'incidenza dei costi relativi alla presenza dei singoli corsisti rispetto al costo **ora corso (quota variabile)**.

Al fine della definizione del preventivo finanziario il costo massimo dell'intervento formativo viene definito come segue:

- parametro costo unitario standard "ora corso quota fissa" moltiplicato per la durata della formazione complessiva;

+

- parametro costo unitario standard "ora allievo quota variabile" moltiplicato per il totale ore corsisti teorico;

+

- macrovoce di spesa B2.3 "Attività di sostegno all'utenza" che sarà calcolata nel rispetto delle modalità e dei parametri stabiliti nel paragrafo 4 "COSTI AMMISSIBILI: DEFINIZIONE, SOGLIE E PROCEDURE" dei criteri generali.

L'importo così definito rappresenterà il valore massimo finanziabile per l'intervento formativo.

L'Amministrazione può prevedere, nei singoli dispositivi di attuazione, la possibilità di riconoscere a costi reali anche la voce di spesa B2.4 "Esami" qualora l'attività formativa preveda obbligatoriamente il rilascio di qualifiche professionali. In tal caso il valore massimo finanziabile per l'intervento formativo, come sopra calcolato, sarà incrementato anche da tale voce di spesa.

Il Soggetto attuatore in sede di attuazione e/o rendicontazione delle attività **NON potrà** mai utilizzare la totalità o quota parte del finanziamento concesso per la macrovoce di spesa B2.3 "Attività di sostegno all'utenza" (e per l'eventuale voce di spesa B2.4 "Esami") per coprire costi rientranti nel parametro ora corso stabilito dai presenti criteri CUS.

Le eventuali somme non utilizzate relativamente alla macrovoce di spesa B2.3 "Attività di sostegno all'utenza" (e per l'eventuale voce di spesa B2.4 "Esami") saranno da considerarsi vere e proprie economie gestionali **NON riutilizzabili** dall'Ente Gestore.

Fatta salva l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione relativa all'innalzamento del numero di ore di formazione.

Le schede di programmazione riporteranno, per ogni singolo intervento formativo, anche i parametri "**attuativi minimi**" di realizzazione quali: la presenza di sottoarticolazioni, del codocente, del tutor d'aula e/o di stage, il monte ore totale della formazione individualizzata erogata, delle attività di supporto e della FaD (formazione a distanza) Sincrona e Asincrona, nonché l'incidenza percentuale della classificazione dei docenti (numerosità della classificazione "*senior*" rispetto al totale delle ore di docenza) tale valore rappresenta lo "**standard attuativo minimo per la docenza**".

Pertanto il valore "*massimo finanziabile*" per l'intervento formativo, calcolato come sopra, presuppone la realizzazione dell'attività formativa tenendo in considerazione sia i parametri fisici (durata della formazione complessiva e numero degli corsisti) sia i parametri attuativi minimi (standard **attuativi minimi** e standard **attuativo minimo** per la docenza). Qualora il Soggetto attuatore proponga, in sede di presentazione dell'ipotesi progettuale, dei parametri fisici superiori a quanto richiesto (ove permesso) e/o dei parametri attuativi superiori ai minimi richiesti nella scheda di programmazione, se la proposta risultasse finanziata, tali nuovi parametri (auto imposti) diverranno i nuovi parametri minimi da rispettare in sede di esecuzione dell'attività formativa. Parimenti il Soggetto attuatore è tenuto ad indicare nell'ipotesi progettuale le caratteristiche ed entità dei sussidi didattici, del materiale in dotazione individuale ai partecipanti, alle certificazioni o patentini rilasciabili e alle eventuali dotazioni tecnologiche che intenda garantire ai corsisti; tali elementi dovranno essere garantiti in sede di esecuzione dell'attività formativa pena la riduzione del finanziamento richiesto come definito nel successivo paragrafo 4.

La determinazione del finanziamento massimo richiesto in sede di preventivo sarà realizzata attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati. Le schede di programmazione definiranno sia la tipologia formativa di appartenenza dell'azione messa a bando, sia l'intervallo di durata entro la quale l'intervento formativo deve ricadere, la corretta applicazione del meccanismo dei costi unitari standard richiede i seguenti passaggi:

- la determinazione dell'intervallo di durata a cui l'intervento formativo appartiene e quindi del costo unitario standard da applicare;
- l'applicazione del costo unitario standard ai parametri fisici e attuativi identificativi degli interventi formativi.

La determinazione dell'intervallo di durata avviene calcolando la durata della formazione complessiva dell'intervento formativo. Nel caso di più attività all'interno dello stesso intervento formativo la durata media dell'intervento formativo viene calcolata ponderando i dati sulla durata e sui partecipanti a livello di attività. Di conseguenza, a meno che la scheda di programmazione non fornisca indicazioni contrarie, una o più attività possono anche ricadere in intervalli di durata diversi purché l'intervento formativo nel suo insieme sia ricompreso nell'intervallo previsto dalla scheda di programmazione stessa.

In sintesi la definizione del finanziamento massimo concedibile viene effettuata:

- sulla base di due parametri identificativi dell'intervento formativo (durata e monte ore corsisti);
- tenendo conto dei livelli attuativi minimi;
- considerando lo standard attuativo minimo riferito alla docenza.

3. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI IN REGIME DI COSTI FISSI CALCOLATI APPLICANDO TABELLE STANDARD PER COSTI UNITARI

Nel corso dell'attuazione degli interventi formativi in regime di tabelle standard per costi unitari il Soggetto attuatore dovrà, per ogni attività finanziata, ordinariamente rispettare:

- le durate definite in sede di finanziamento da parte dell'Amministrazione;
- i parametri attuativi minimi definiti nelle rispettive schede di programmazione, ovvero i parametri attuativi superiori ai minimi richiesti nella scheda di programmazione se auto imposti dal Soggetto attuatore;
- lo standard attuativo minimo riferito alla docenza stabilito nelle rispettive schede di programmazione;

pena la riduzione del finanziamento concesso come più avanti specificato.

La struttura dell'intervento potrà essere modificata, senza decurtazioni del finanziamento assegnato, solo entro determinati limiti specificati in sede di programmazione delle attività formative.

3.1 DEFINIZIONI E INDICI

I parametri attuativi minimi definiti nelle rispettive schede di programmazione dimensionano per ogni intervento formativo: la durata d'aula/laboratorio, la durata del tirocinio formativo e di orientamento, la durata delle sottoarticolazioni, le ore di codocenza totali, le ore di tutoraggio totali (d'aula, del tirocinio formativo e di orientamento e di FaD), le ore di formazione individualizzata totali e le ore di supporto formativo totali. Taluni parametri attuativi possono essere anche non valorizzati nelle schede di programmazione essendo: o mai stati applicati in riferimento all'attuazione storica dell'intervento formativo o perché ritenuti poco significativi o non coerenti con l'intervento formativo.

TABELLE PARAMETRI "ATTUATIVI MINIMI"

PARAMETRI	ORE MINIME	MEDIA % Durata Corsuale (Aula/Laboratorio + FaD Sincrona)
FORMAZIONE D'AULA/LABORATORIO	A_j	AP_j%
TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO	ST_j	STP_j%
FaD SINCRONA	FD_j	FDP_j%
FaD ASINCRONA	FDA_j	FDAP_j%
SOTTOARTICOLAZIONI	S_j	SP_j%
CODOCENZA	C_j	CP_j%
TUTOR	T_j	TP_j%
FORMAZIONE INDIVIDUALIZZATA	FI_j	FIP_j%
SUPPORTO FORMATIVO	SF_j	SFP_j%

dove, nella scheda di programmazione è previsto che, per l'intervento formativo **j-esimo**:

- **Aj** sta ad indicare il valore minimo della durata in ore dell'aula/laboratorio;
- **APj%** sta ad indicare il valore minimo percentuale della formazione d'aula/laboratorio rispetto alla durata corsuale;
- **STj** sta ad indicare il valore minimo della durata del tirocinio formativo e di orientamento;
- **STPj%** sta ad indicare il valore minimo percentuale della durata del tirocinio formativo e di orientamento rispetto alla durata corsuale;
- **FDj** sta ad indicare il valore minimo della durata in ore della Formazione a Distanza Sincrona;
- **FDPj%** sta ad indicare il valore minimo percentuale della durata della Formazione a Distanza Sincrona rispetto alla durata corsuale;
- **FDAj** sta ad indicare il valore minimo della durata complessiva in ore della Formazione a Distanza Asincrona;
- **FDAPj%** sta ad indicare il valore minimo percentuale della durata della Formazione a Distanza Asincrona rispetto alla durata corsuale;
- **Sj** sta ad indicare il valore minimo in ore della somma delle sottoarticolazioni;
- **SPj%** sta ad indicare il valore minimo percentuale della somma delle sottoarticolazioni rispetto alla durata corsuale;
- **Cj** sta ad indicare il valore minimo della somma in ore della codocenza;
- **CPj%** sta ad indicare il valore minimo percentuale della somma della codocenza rispetto alla durata corsuale;
- **Tj** sta ad indicare il valore minimo della somma in ore del tutoraggio (comprensivo di tutor d'aula, di tutor del tirocinio formativo e di orientamento, di tutor di FaD);
- **TPj%** sta ad indicare il valore minimo percentuale della somma del tutoraggio rispetto alla durata corsuale;
- **FIj** sta ad indicare il valore minimo della somma in ore della formazione individualizzata;
- **FIPj%** sta ad indicare il valore minimo percentuale della somma della formazione individualizzata rispetto alla durata corsuale;
- **SFj** sta ad indicare il valore minimo della somma in ore del supporto formativo;
- **SFPj%** sta ad indicare il valore minimo percentuale della somma del supporto formativo rispetto alla durata corsuale.

La composizione dei parametri attuativi minimi sopra richiamati definiscono rispettivamente:

- **il Livello attuativo Aula j-esimo** = $(A_j + F_{dj} + S_j)$
somma dei parametri riferiti alle ore: d'aula/laboratorio, di FaD Sincrona e della durata complessiva delle sottoarticolazioni riferite all'intervento formativo **j-esimo**;
- **il Livello attuativo Corsista j-esimo** = $(F_{DAj} \times iF + C_j \times iC + T_j \times iT + FI_j \times iI + SF_j \times iS)$
somma dei parametri ponderati riferiti alle ore: di FaD Asincrona, di codocenza, di tutoraggio, formazione individualizzata e supporto formativo riferite all'intervento formativo **j-esimo**; e dove come fattori ponderali, rispetto al **valore di un'ora di docenza d'aula**, si definiscono:
iF= indice valutazione economica FaD Asincrona pari a 0,25 del valore della docenza d'aula;
iC= indice valutazione economica Codocenza pari a 0,7 del valore della docenza d'aula;
iT= indice valutazione economica Tutor pari a 0,6 del valore della docenza d'aula;
iI= indice valutazione economica Formazione Individualizzata pari al valore della docenza d'aula;
iS= indice valutazione economica Supporto Formativo pari al valore della docenza d'aula.

Qualora nelle schede di programmazione fossero riportati solamente i valori percentuali dei precedenti parametri, il calcolo del relativo monte ore avverrà tramite la moltiplicazione della durata corsuale prevista per il valore percentuale di ogni singolo parametro.

TABELLA "STANDARD ATTUATIVO MINIMO PER LA DOCENZA"

Il parametro attuativo minimo per la docenza definito nelle rispettive schede di programmazione dimensiona per ogni intervento formativo la numerosità delle ore di formazione che dovranno essere svolte da personale docente classificato come senior (così come definito nei criteri generali).

CLASSIFICAZIONE	ORE MINIME	MEDIA % Ore di docenza complessive
DOCENTI SENIOR	DSj	DSPj%

dove, nella scheda di programmazione è previsto che, per l'intervento formativo **j-esimo**:

- **DSj** sta ad indicare il valore minimo della durata in ore delle attività di docenza effettuate da docenti/formatori classificati come senior;
- **DSPj%** sta ad indicare il valore minimo percentuale delle ore di formazione d'aula/laboratorio realizzate da docenti/formatori classificati come senior rispetto alle ore di docenza complessiva.

Qualora nelle schede di programmazione fosse riportato solamente il valore percentuale dello standard attuativo minimo per la docenza, il calcolo del relativo monte ore avverrà tramite la moltiplicazione del numero totale delle ore di docenza previste per il valore percentuale dello standard attuativo minimo per la docenza.

TABELLA "COSTI UNITARI STANDARD"

Per ogni intervento formativo attuata attraverso l'applicazione dei CUS l'Amministrazione definirà, nella relativa scheda di programmazione, il valore dell'ora corso indicandone sia la quota fissa sia la quota variabile e l'incidenza percentuale dei costi relativi all'utenza sull'ammontare totale del parametro ora corso.

CUS	EURO/H
COSTO ORA CORSO quota fissa	CUS fisso j-esimo
COSTO ORA ALLIEVO quota variabile	CUS variabile j-esimo
INCIDENZA % COSTI CORSISTI SU COSTI TOTALI	CUSPj%

dove, nella scheda di programmazione è indicato che, per l'intervento formativo **j-esimo**:

- **CUS fisso j-esimo** sta ad indicare il valore della quota fissa del CUS Ora Corso;
- **CUS variabile j-esimo** sta ad indicare il valore della quota variabile del CUS Ora Corso (legato quindi all'effettiva partecipazione dei corsisti);
- **CUSPj%** sta ad indicare la percentuale del costo variabile legato ai corsisti rispetto al CUS Ora Corso.

Per la definizione:

- della quota fissa di ogni singolo intervento formativo si è preso in considerazione il Costo Ora Corso identificato attraverso l'analisi storica e si è quindi ridotto il valore orario così definito del

prodotto tra il valore unitario del costo ora corsista riferito alle macrovoci di spesa B2.4 "Esami", B2.5 "Noleggio attrezzature" e B2.6 "Utilizzo materiali di consumo" e il numero di partecipanti medi;

- della quota variabile di ogni singolo intervento formativo si è preso in considerazione il costo riferito alle macrovoci di spesa B2.4 "Esami", B2.5 "Noleggio attrezzature" e B2.6 "Utilizzo materiali di consumo" identificato attraverso l'analisi storica e quindi si è diviso tale valore per il prodotto tra il numero di partecipanti medi e il numero medio delle ore di formazione;
- dell'incidenza percentuale dei costi relativi ai corsisti di ogni singolo intervento formativo si sono presi in considerazione il valore totale dato dalla somma delle macrovoci di spesa B2.4 "Esami", B2.5 "Noleggio attrezzature" e B2.6 "Utilizzo materiali di consumo" diviso per il costo totale dell'intervento formativo.

Qualora nelle schede di programmazione fosse riportato solamente il costo Ora Corso e l'incidenza percentuale dei costi corsisti sui costi totali, il calcolo della relativa quota variabile avverrà tramite il prodotto del costo Ora Corso moltiplicato per l'incidenza percentuale e il risultato diviso per il numero dei corsisti previsti, mentre il calcolo della relativa quota fissa avverrà tramite la sottrazione dal costo Ora Corso del prodotto tra quota variabile e numero dei corsisti previsti.

3.2 IL CALCOLO DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO A PREVENTIVO ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DEI CUS

La determinazione del finanziamento massimo concedibile in sede di preventivo sarà realizzata attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati che consentano di applicare i parametri oggettivi definiti nel precedente paragrafo 3.1 all'intervento formativo da presentare attraverso l'utilizzo della seguente formula:

<p>FINANZIAMENTO MASSIMO A PREVENTIVO per l'attività j-esima = (esclusa la macrovoce B.2.3 "Attività di sostegno all'utenza")</p>	<p>[CUS fisso j-esimo x num. ore Formazione Complessiva] + [CUS variabile j-esimo x (num. totale delle ore di formazione teoriche previste per la totalità dei corsisti previsti + le ore complessive di formazione individualizzata e di supporto formativo previste)]</p>
--	---

con **CUS fisso j-esimo** e **CUS variabile j-esimo** riferiti alla Tabella dei Costi Unitari Standard per l'intervento formativo j-esimo definiti nella rispettiva scheda di programmazione.

Il finanziamento così calcolato, ad esclusione della macrovoce B.2.3 "Attività di sostegno all'utenza" (e dell'eventuale voce di spesa B2.4 "Esami") che, calcolata secondo i parametri definiti nei criteri generali, andrà sommata a tale finanziamento, presuppone la realizzazione delle attività formative nel rispetto puntuale dei parametri relativi al **Livello attuativo Aula**, al **Livello attuativo Corsista** e allo **standard attuativo minimo per la docenza** definito nelle schede di programmazione.

In sede di presentazione delle ipotesi progettuali non si potrà derogare da quanto stabilito nelle schede di programmazione pena la non ammissibilità dell'ipotesi progettuale.

3.3 RIMODULAZIONE DEL CALCOLO DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO A PREVENTIVO ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DEI CUS PER AZIONI FORMATIVE RI-PROGETTATE O RIPETUTE (PLURI EDIZIONI)

La determinazione del finanziamento massimo concedibile in sede di preventivo così come calcolato nel precedente paragrafo 3.2 potrà essere ridotto, nella sola componente del **CUS fisso**, qualora l'ipotesi progettuale presentata risulti essere una ri-progettazione o una ripetizione di altra attività formativa già cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo.

Nel sistema adottato vengono presi in considerazione quattro casi diversi, a seconda delle attività di progettazione realizzate. L'incidenza percentuale della attività di progettazione relativa al costo Ora Corso saranno definite puntualmente nelle schede di programmazione di ciascun intervento formativo tale indice sarà denominato **PROG j-esimo** (incidenza percentuale dei costi di progettazione per l'intervento formativo j-esimo) -.

Nella stima dei costi unitari standard i costi di progettazione saranno diversamente valorizzati proprio in ragione del differente grado di innovazione della proposta progettuale nel modo che segue:

- **riconosciuti integralmente (100%)**, se l'ipotesi progettuale non risulti essere la riproposizione anche parziale di altra/altre attività formativa/e già cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e gestite dall'Ente Proponente;
- **riconosciuti per la metà (50%)**, nel caso in cui l'ipotesi progettuale risulti essere parzialmente la riproposizione di altra/altre attività formativa/e già cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e gestite dall'Ente Proponente;
- **riconosciuti per un quarto (25%)**, nel caso in cui l'ipotesi progettuale risulti essere sostanzialmente la riproposizione di altra/altre attività formativa/e già cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e gestite dall'Ente Proponente;
- **NON riconosciuti (0%)**, nel caso in cui l'ipotesi progettuale risulti essere la ripetizione integrale o la riedizione della medesima attività formativa già cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e gestita dall'Ente Proponente.

Quindi il parametro **CUS quota fissa per l'intervento formativo j-esimo** potrà essere ridotto al verificarsi delle condizioni sopra riportate attraverso l'applicazione della seguente formula:

CUS quota fissa per l'attività j-esima =	CUS quota fissa j-esima – [(CUS quota fissa j-esima X PROG j-esimo X Ki)]
---	--

dove Ki è:

- **pari a 0** nel caso di attività formativa non riproposta neppure parzialmente;
- **pari a 0,5** nel caso di attività formativa riproposta parzialmente;
- **pari a 0,75** nel caso di attività formativa riproposta quasi integralmente;
- **pari a 1** nel caso di attività formativa interamente riproposta o nel caso di ri-edizione della stessa attività formativa.

Il **CUS quota fissa** così calcolato verrà utilizzato sia per la definizione del finanziamento a preventivo sia per la quantificazione del finanziamento a consuntivo.

S.01-CUS PROGRAMMAZIONE

Qualora il Soggetto attuatore non dichiari correttamente la condizione di ri-progettazione o di riedizione dell'attività formativa l'Amministrazione, accertata la non corretta dichiarazione, procederà alla riduzione del **CUS quota fissa** come sopra indicato e in aggiunta procederà alla riduzione di un ulteriore 5% del **CUS quota fissa**.

3.4 IL RICONOSCIMENTO DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO A CONSUNTIVO ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DEI CUS

La determinazione del finanziamento pubblico da riconoscere in sede di consuntivo avverrà sulla base di indicatori fisici inerenti la realizzazione del singolo intervento formativo e delle attività in essa ricomprese, riguardanti la loro durata al termine e il numero di partecipanti effettivi nonché il rispetto dei livelli "attuativi minimi" e dello standard attuativo minimo riferito alla docenza.

Definendo quale **finanziamento pubblico a consuntivo** il risultato dato dalla somma del **finanziamento a consuntivo attraverso l'applicazione dei CUS** e il valore riconosciuto dopo la verifica rendicontuale **a costi reali delle spese** riferibili alla macrovoce B.2.3 "Attività di sostegno all'utenza" (e dell'eventuale voce di spesa B.2.4 "Esami").

In particolare, la parte di finanziamento relativo alla quota **CUS fissa dell'intervento formativo j-esimo** viene riconosciuta a consuntivo moltiplicando il costo **CUS fisso j-esimo** per la durata della formazione complessiva effettiva del corso; mentre la parte di finanziamento relativo alla quota **CUS variabile dell'intervento formativo j-esimo** viene riconosciuta moltiplicando il costo **CUS variabile j-esimo** per la somma delle ore effettivamente frequentate dai corsisti (incluso anche le ore di formazione individualizzata e le ore di supporto formativo).

L'Amministrazione potrà prevedere, nelle schede di programmazione, delle franchigie da applicare alle ore effettivamente frequentate dai corsisti in considerazione di un tasso fisiologico di non partecipazione alle attività formative.

Tasso di corsisti formati rispetto agli avviati

La quota di finanziamento riconosciuto come sopra descritto necessita di un correttivo basato sul tasso di partecipanti formati al fine di evitare distorsioni nell'applicazione del metodo. Poiché la quasi totalità del costo standard previsto dipende dalla durata dell'attività e quindi dal **CUS fisso dell'intervento formativo j-esimo**, può verificarsi che il finanziamento debba essere riconosciuto nella quasi interezza nonostante i partecipanti diminuiscano molto rispetto a quelli previsti in sede di avvio delle attività, come caso estremo, anche quando il corso giunga al termine con un solo corsista.

Per evitare tali risultati, e penalizzare le attività che riescono meno delle altre a mantenere invariato il "gruppo aula", il correttivo prevede quanto segue:

- per un numero di partecipanti formati fino all'80% di quelli previsti: non opera nessun correttivo, e quindi si riduce solo il **CUS variabile dell'intervento formativo j-esimo** (di importo molto limitato) legato al monte ore effettivamente realizzate da parte dei corsisti;
- per un numero di partecipanti formati tra il 79,9% e il 50% di quelli previsti: il costo **CUS fisso dell'intervento formativo j-esimo** orario si riduce del 5% per ogni 10% di corsisti formati in meno rispetto alla soglia dell'80% (in aggiunta alla riduzione del costo legato al monte ore effettivamente realizzate);

- per un numero di partecipanti formati inferiore al 50% di quelli previsti: il **CUS fisso dell'intervento formativo j-esimo** orario si riduce di un ulteriore 10% per ogni 10% di corsisti formati in meno rispetto alla soglia del 50% (in aggiunta alla riduzione del costo legato al monte ore effettivamente realizzate).

Nello specifico:

Tasso di corsisti formati rispetto agli avviati	Riduzione percentuale del CUS fisso j-esimo riferito alla durata del corso
100-80	0%
79,9-70	-5%
69,9-60	-10%
59,9-50	-15%
49,9-40	-25%
39,9-30	-35%
29,9-20	-45%
19,9-10	-55%
9,9-0	-65%

Nel caso dei percorsi formativi rivolti interamente ad utenti disoccupati (intesi come coloro che hanno perso il lavoro o che sono in mobilità) o lavoratori sospesi la soglia al di sopra della quale non opera il correttivo è del 70% e non dell'80%, in ragione della particolare configurazione progettuale che non prevede strumenti né meccanismi di selezione e delle caratteristiche dei destinatari, che li rendono soggetti a un livello di dispersione superiore alla media. L'applicazione di tale correttivo modificato rispetto all'ordinarietà sarà stabilita nella relativa scheda di programmazione.

Il correttivo prevede quindi quanto segue:

- per un numero di partecipanti formati o definiti formati fino al 70% di quelli previsti: non opera nessun correttivo, e quindi si riduce solo il **CUS variabile dell'intervento formativo j-esimo** legato al monte ore effettivamente realizzate da parte dei corsisti;
- per un numero di partecipanti formati o definiti formati tra il 69,9% e il 60% di quelli previsti: il costo **CUS fisso dell'intervento formativo j-esimo** orario si riduce del 5% per ogni 5% di corsisti formati in meno rispetto alla soglia del 70% (in aggiunta alla riduzione del costo legato al monte ore effettivamente realizzate);
- per un numero di partecipanti formati o definiti formati tra il 59,9% e il 50% di quelli previsti: il costo **CUS fisso dell'intervento formativo j-esimo** orario si riduce del 5% per ogni 10% di corsisti formati in meno rispetto alla soglia del 60% (in aggiunta alla riduzione del costo legato al monte ore effettivamente realizzate);
- per un numero di partecipanti formati o definiti formati inferiore al 50% di quelli previsti: il **CUS fisso dell'intervento formativo j-esimo** orario si riduce di un ulteriore 10% per ogni 10% di corsisti formati in meno rispetto alla soglia del 50% (in aggiunta alla riduzione del costo legato al monte ore effettivamente realizzate).

Nello specifico il correttivo da applicare per i percorsi formativi rivolti interamente ad utenti disoccupati o lavoratori sospesi sarà il seguente:

Tasso di corsisti formati rispetto agli avviati Percorsi rivolti a soli disoccupati o lavoratori sospesi	Riduzione percentuale del CUS fisso j-esimo riferito alla durata del corso
100-70	0%
69,9-65	-5%
64,9-60	-10%
59,9-50	-15%
49,9-40	-25%
39,9-30	-35%
29,9-20	-45%
19,9-10	-55%
9,9-0	-65%

Per le attività formative rivolte a utenti disoccupati, inoccupati o inattivi si considera in ogni caso formato, ai soli fini del calcolo del tasso di corsisti formati, l'utente che nonostante non abbia terminato il percorso formativo (o non abbia raggiunto la percentuale di frequenza minima stabilita nelle schede di programmazione) sia stato inserito positivamente nel mondo del lavoro. Il Soggetto attuatore dovrà dichiarare tale condizione e sarà cura dell'Amministrazione verificarne la veridicità. Tale deroga al calcolo del tasso di corsisti formati verrà inserita dall'Amministrazione nelle schede di programmazione.

Rispetto dei parametri attuativi minimi

Per ogni azione formativa realizzata a consuntivo verrà verificato anche il rispetto dei parametri "attuativi minimi", dando la possibilità al Soggetto attuatore di operare delle compensazioni tra i parametri "attuativi minimi" ovvero applicando delle riduzioni sul totale rimborsabile in funzione dello scostamento o meno dal valore soglia, per ogni singolo parametro attuativo, definito come [media – deviazione standard].

Nelle schede di programmazione, per ogni intervento formativo, verrà indicato anche il massimo scostamento previsto per ogni singolo parametro attuativo calcolato come [media – deviazione standard]. Qualora il Soggetto attuatore preveda in sede di presentazione dell'ipotesi progettuale, dei parametri fisici superiori a quanto richiesto (ove permesso) e/o dei parametri attuativi superiori ai minimi richiesti nella scheda di programmazione, tali nuovi parametri diverranno i nuovi parametri minimi da rispettare in sede di esecuzione dell'attività formativa e lo scostamento sarà calcolato partendo da tali parametri (auto imposti).

In sede di attuazione dell'intervento formativo il Soggetto attuatore potrà quindi compensare il **Livello attuativo Aula** e il **Livello attuativo Corsista** modificando il valore di uno o più addendi contenuti nelle formule relative al:

- **Livello attuativo Aula j-esimo** = $(A_j + F_{dj} + S_j)$

somma dei parametri riferiti alle ore: d'aula/laboratorio, di FaD Sincrona e della durata complessiva delle sottoarticolazioni riferite all'intervento formativo **j-esimo**;

Livello attuativo Corsista j-esimo = $(FDAj \times iF + Cj \times iC + Tj \times iT + FIj \times iI + SFj \times iS)$

somma dei parametri ponderati riferiti alle ore: di FaD Asincrona, di codocenza, di tutoraggio, formazione individualizzata e supporto formativo riferite all'intervento formativo **j-esimo** applicando i seguenti fattori ponderali:

iF= indice valutazione economica FaD Asincrona pari a 0,25 del valore della docenza d'aula;

iC= indice valutazione economica Codocenza pari a 0,7 del valore della docenza d'aula;

iT= indice valutazione economica Tutor pari a 0,6 del valore della docenza d'aula;

iI= indice valutazione economica Formazione Individualizzata pari al valore della docenza d'aula;

iS= indice valutazione economica Supporto Formativo pari al valore della docenza d'aula.

Il Soggetto attuatore potrà quindi in sede di realizzazione dell'attività, al fine di adattare lo svolgimento all'insorgere di casi particolari, modificare uno o più addendi delle rispettive formule per il calcolo del rispetto dei parametri attuativi minimi. Tali variazioni possono garantire il mantenimento del **Livello attuativo Aula** e del **Livello attuativo Corsista** non comportando nessuna riduzione ovvero modificare, in diminuzione, l'indice dei livelli attuativi in due modi: sopra o sotto la soglia data dallo scostamento anche di un solo parametro attuativo minimo dal valore limite dato dalla [media – deviazione standard].

Pertanto al realizzarsi di uno o l'altro dei due casi si prevede alternativamente:

- riduzioni e/o compensazioni tra i parametri "attuativi minimi" che non prevedano in ogni caso uno scostamento per ogni singolo parametro oltre il valore definito da [media – deviazione standard] per l'intervento formativo j-esimo.

In questo caso si applicherà un correttivo dato dalla seguente formula:

Riduzione= $\left[\frac{(\text{Livello attuativo Aula Preventivo} - \text{Livello attuativo Aula Consuntivo}) \times (\text{Costo Totale Preventivo} / \text{Livello attuativo Aula Preventivo})}{1} \right] + \left[\frac{(\text{Livello attuativo Corsista Preventivo} - \text{Livello attuativo Corsista Consuntivo}) \times (\text{Costo Totale Preventivo} / (\text{Livello attuativo Corsista Preventivo} \times \text{nr. Corsisti a preventivo}))}{1} \right]$

- riduzioni e/o compensazioni tra i parametri "attuativi minimi" che prevedano uno scostamento di almeno un parametro oltre il valore definito da [media – deviazione standard]; in questo caso si applicheranno due correttivi, il primo dato dall'applicazione della formula descritta all'alinea precedente e un secondo correttivo che prevede una riduzione del **CUS fisso j-esimo** orario del 10% per ogni 5% in meno rispetto alla soglia minima prevista ([media – deviazione standard]):

SCOSTAMENTO DAI PARAMETRI ATTUATIVI MEDI Sotto la soglia [Media – Deviazione Standard]	Riduzione percentuale del CUS fisso j-esimo alla durata del corso
- da 0,1 e fino a 5%	- 10%
- 10%	- 20%

- 15%	- 30%
- 20%	- 40%
- 25%	- 50%
- 30%	- 60%
- 35% e oltre	- 70%

Nel caso in cui siano previste più riduzioni si applica quella più gravosa.

Rispetto dello standard attuativo minimo per la docenza

In sede di consuntivo verrà verificato il rispetto dello standard attuativo minimo riferito alla docenza, applicando delle riduzioni sul totale rimborsabile in funzione dello scostamento o meno dal valore soglia definito come [media – deviazione standard].

Nelle schede di programmazione, per ogni intervento formativo, verrà indicato anche il massimo scostamento previsto per lo standard attuativo minimo riferito alla docenza calcolato come [media – deviazione standard].

Pertanto al realizzarsi di uno o l'altro dei due casi si prevede alternativamente la:

- riduzione dello standard attuativo minimo riferito alla docenza entro il valore dato da [media – deviazione standard], applicando un correttivo dato dalla seguente formula:

$$\text{Riduzione} = \left[\frac{(\text{Standard attuativo docenza minimo Preventivo} - \text{Standard attuativo docenza Consuntivo}) \times (\text{Costo Totale Preventivo} / \text{Standard attuativo docenza minimo Preventivo}) \right]$$

- riduzione dello standard attuativo minimo riferito alla docenza oltre il valore dato da [media – deviazione standard], in questo caso si applicheranno due correttivi, il primo dato dall'applicazione della formula sopra descritta e un secondo correttivo che prevede una riduzione del costo unitario standard quota fissa del 10% per ogni 3% in meno rispetto alla soglia minima prevista ([media – deviazione standard]):

SCOSTAMENTO DALLO STANDARD ATTUATIVO MINIMO PER LA DOCENZA Sotto la soglia [Media – Deviazione Standard]	Riduzione percentuale del CUS fisso j-esimo alla durata del corso
- da 0,1 e fino a 3%	- 10%
- 6%	- 20%
- 9%	- 30%
- 12%	- 40%
- 15%	- 50%
- 18%	- 60%
- 21% e oltre	- 70%

Pertanto il finanziamento massimo a consuntivo relativo all'applicazione dei CUS e al netto della macrovoce B.2.3 "Attività di sostegno all'utenza" sarà così calcolato:

<p>FINANZIAMENTO MASSIMO A CONSUNTIVO per l'attività j-esima = (esclusa la macrovoce B.2.3 "Attività di sostegno all'utenza")</p>	<p>[CUS fisso j-esimo x num. ore Formazione Complessiva realizzate] + [CUS variabile j-esimo x (num. totale delle ore di formazione effettivamente partecipate da parte dei corsisti (al lordo delle eventuali franchigie previste nelle schede di programmazione) comprensive delle ore effettive di formazione individualizzata e di supporto formativo)] - [eventuali RIDUZIONI (parametri attuativi minimi e standard attuativo minimo per la docenza) + eventuale RIDUZIONE TASSO FORMATI rispetto ai corsisti avviati].</p>
--	--

3.5 PREMIALITÀ

In riferimento a determinate tipologie di attività attuate per mezzo di costi fissi calcolati applicando tabelle standard per costi unitari, l'Amministrazione può prevedere, nei singoli dispositivi di attuazione, che una parte di finanziamento sia erogato sulla base di elementi di premialità (es. risultati occupazionali effettivi prodotti delle azioni) o che il finanziamento concesso in sede di approvazione dell'ipotesi progettuale presentata possa essere integrato con premialità specifiche di risultato.

Le modalità di determinazione del finanziamento legato alla premialità, le norme e vincoli di erogazione saranno descritti negli specifici dispositivi di attuazione.

4. GESTIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI IN REGIME DI CUS

Il Soggetto attuatore dovrà attenersi, per l'attivazione e la gestione delle attività formative, a quanto stabilito nei criteri generali in particolare a quanto previsto nel capitolo 3. "ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO" ad eccezione dei paragrafi 3.12.1 "Dichiarazioni trimestrali" e 3.12.2 "Spese esonibili", parimenti non dovrà attenersi ai limiti orari o di consistenza numerica delle varie figure professionali ivi richiamati ma dovrà rispettare:

- le durate definite in sede di finanziamento da parte dell'Amministrazione;
- i parametri attuativi minimi definiti nelle rispettive schede di programmazione;
- lo standard attuativo minimo riferito alla docenza stabilito nelle rispettive schede di programmazione.

4.1 MODIFICHE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE IN SEDE DI GESTIONE

I progetti approvati in sede di affidamento in gestione/finanziamento potranno subire in fase di attuazione delle variazioni per rispondere ad eventuali esigenze sopravvenute. Non potranno essere modificati in ogni caso i seguenti elementi:

- le figure professionali in uscita (ove previste);
- gli obiettivi formativi;
- il finanziamento massimo approvato ed il costo massimo approvato, qualora diversi;

- i valori dei CUS stabiliti nelle schede di programmazione o in altri provvedimenti che stabiliscono criteri generali di finanziamento per le singole fattispecie.

I criteri e le formule di applicazione dei CUS così definiti nel precedente paragrafo 3 permettono il calcolo puntuale del finanziamento concesso e del massimo finanziamento riconoscibile in sede di verifica finale dell'attività formativa realizzata in funzione del rispetto delle soglie e dei parametri definiti nelle schede di programmazione – fatta salva l'applicazione delle sanzioni definite nei presenti criteri e nei criteri generali.

Il Soggetto attuatore potrà modificare in sede di attuazione, innalzando, sia i parametri attuativi minimi sia lo standard attuativo minimo riferito alla docenza rispetto alle quantificazioni definite nelle schede di programmazione di ciascun intervento formativo. Tale innalzamento non comporterà nessun aumento del CUS Ora Corso né l'aumento del finanziamento concesso, ma potrà eventualmente concorrere al mantenimento del parametro CUS Ora Corso assegnato in sede di presentazione dell'ipotesi progettuale (compensazione dei parametri minimi di attuazione). L'eventuale innalzamento di uno o più dei parametri attuativi a scapito del mantenimento della soglia minima stabilita quale [media – deviazione standard] di uno o più degli altri parametri attuativi minimi comporterà comunque l'applicazione delle riduzioni previste nel precedente paragrafo 3.

Per ciascun intervento formativo è necessario inoltre che siano rispettati il numero minimo di allievi e i parametri di durata stabiliti nelle schede di programmazione per ciascuna tipologia di intervento, nonché gli eventuali contenuti obbligatori previsti per ciascun intervento formativo.

S.02 – CUS DOTAZIONI PARTECIPANTI

Il Soggetto attuatore è tenuto a garantire ai corsisti, in sede di attuazione dell'attività formativa finanziata, le caratteristiche ed entità dei sussidi didattici, del materiale in dotazione individuale ai partecipanti, delle certificazioni o patentini rilasciabili e delle eventuali dotazioni tecnologiche descritte nell'ipotesi progettuale presentata. Se l'Amministrazione accerterà il mancato rispetto di quanto indicato procederà con la riduzione totale della quota riferita al **CUS variabile** e alla decurtazione del 10% del **CUS fisso**.

Ogni modifica del progetto deve essere preventivamente comunicata alla Struttura provinciale competente, che si riserva di effettuare eventuali contestazioni al Soggetto attuatore entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Sarà cura del Soggetto attuatore inserire tali modifiche nel sistema informatico.

4.2 AFFIDAMENTO DI PARTE DI ATTIVITÀ A TERZI

Per l'attuazione degli interventi, il Soggetto attuatore è tenuto a gestire autonomamente le relative attività, attraverso l'utilizzo della propria organizzazione.

Fatto salvo tale divieto generale, detto soggetto, in talune tassative ipotesi autorizzate dalla Struttura provinciale competente e di seguito specificate, può rivolgersi all'esterno per ottenere un servizio qualificato, specialistico e di tipo integrativo, che non è in grado di fornire autonomamente. Tale fattispecie è definita "affidamento di parte delle attività a terzi" (categoria generale), all'interno della quale rientrano:

- la "delega di attività";

- l' "acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori".

4.2.1 PROCEDURE PER "AFFIDAMENTO DI PARTE DELLE ATTIVITÀ A TERZI"

Nell'ambito delle procedure per l'affidamento di parte delle attività a terzi, sia che si tratti di regime di delega di attività, sia che si tratti di acquisizione di beni e servizi strumentali, sia per i contratti d'opera, per garantire maggior chiarezza, trasparenza e parità di trattamento, i concessionari dei servizi formativi devono applicare le procedure ed i limiti previsti dalla normativa europea, nazionale e provinciale in materia di appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 in particolare i limiti per la trattativa diretta).

Tale normativa si applica esclusivamente alla quota di contributo pubblico concesso (non alla eventuale quota privata).

È vietato il frazionamento artificioso delle acquisizioni volto all'elusione delle procedure e dei limiti sopra richiamati.

Il ricorso all'affidamento ad un unico operatore è consentito qualora si tratti di beni e servizi di particolare natura tecnica o artistica attinenti alla tutela di diritti esclusivi, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 23/1990.

Non si applicano le procedure sopra richiamate per quanto riguarda gli oneri di locazione delle aule, calcolati quali quota parte di un contratto generale di locazione della struttura del Soggetto attuatore.

4.2.2 AFFIDAMENTO DI PARTE DELLE ATTIVITÀ A SOGGETTI NON INDIPENDENTI

E' possibile per il Soggetto attuatore affidare parte delle attività a soggetti ad esso "non indipendenti", ossia tra i quali sussiste reciprocamente un legame formale o sostanziale di controllo o collegamento. Si precisa che tale fattispecie non configura un'ipotesi di "delega", secondo l'accezione qui sotto riportata e pertanto non è soggetta a vincoli specifici. Per un maggior approfondimento sulla casistica si rinvia ai criteri generali.

4.2.3 DELEGA DI ATTIVITÀ: DEFINIZIONE

Si parla di delega di attività quando il Soggetto attuatore affida a soggetti terzi lo svolgimento di parte di attività che costituisce l'oggetto principale della prestazione. Per soggetti terzi si intendono società e/o impresa/e, anche individuali, persone giuridiche, oppure personale dipendente di una società interinale. Non sono mai delegabili le funzioni di direzione e controllo interno dell'intervento, salvo per le attività di formazione continua realizzate dalle Imprese o comunque dai Soggetti di cui all'art. 5 comma 2, del Regolamento provinciale FSE (imprese, consorzi, associazioni di categoria, enti bilaterali, ATI/ATS...) , per le quali è permessa la delega delle attività di "supporto alla gestione", entro comunque il limite massimo cumulativo delegabile del 30% del valore del costo totale del progetto approvato.

Non rientra nell'ambito della "delega di attività" il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo rese da professionisti individuali (lavoratori autonomi occasionali o professionali), nonché gli incarichi professionali attribuiti a studi individuali o associati. In tale ultima ipotesi deve essere lo stesso professionista titolare/associato dello studio a rendere la prestazione nell'ambito dell'intervento in modo da salvaguardare i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo allo stesso.

4.2.3.1 DELEGA DI ATTIVITÀ: FORMA E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Qualora il Soggetto attuatore intenda delegare attività, la relativa richiesta deve essere formulata già in sede di presentazione del progetto formativo, pena il mancato riconoscimento dei relativi costi, indicando chi è il soggetto delegato, in cosa consiste l'attività delegata, l'importo che si intende delegare e le ragioni della delega.

In casi eccezionali, imprevedibili, sopravvenuti ed adeguatamente motivati, la richiesta di delega può essere formulata anche in corso di esecuzione dell'intervento, purché venga presentata preventivamente rispetto all'espletamento delle connesse attività (con la modalità della comunicazione preventiva in luogo di autorizzazione).

4.2.3.2 DELEGA DI ATTIVITÀ: VINCOLI

Nel caso in cui si intenda presentare richiesta di delega, devono essere osservati i seguenti obblighi:

1. la delega di attività non deve comportare la stipulazione di contratti per corrispettivi e conseguenti oneri fiscali di valore complessivo superiore al 30% del costo totale approvato a preventivo di ogni singolo intervento affidato in gestione (anche in caso di sommatoria di atti di delega);
2. Il Soggetto attuatore è a tutti gli effetti pienamente e direttamente responsabile del rispetto delle norme e delle disposizioni che regolano l'attuazione degli interventi;
3. l'incarico relativo all'attività delegata deve sempre essere formalizzato prima dell'inizio dell'attività cui si riferisce e deve essere formalmente accettato per iscritto;
4. non deve sussistere nei confronti del soggetto delegato alcuno dei divieti previsti dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 in materia di normativa antimafia, ove applicabile;
5. è fatto divieto al soggetto delegato di delegare a sua volta lo svolgimento delle attività affidate (divieto di sub delega);
6. sono delegabili le attività che determinano apporti integrativi e specialistici, di cui il Soggetto attuatore non sia in grado di disporre autonomamente;
7. il contratto stipulato tra il soggetto delegante e quello delegato deve essere dettagliato nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni e delle tipologie delle forniture richieste e deve recare la specifica del valore delle singole prestazioni beni/servizi affidati; esso deve inoltre contenere la previsione d'impegno da parte del soggetto delegato a fornire, qualora richiesto dall'Amministrazione, tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell'affidamento.

4.2.3.3 DELEGA DI ATTIVITÀ: ECCEZIONI

Le seguenti fattispecie non si configurano come deleghe di attività:

- realizzazione di quote di attività didattica (nella quale sono comprese le attività di docenza, di codocenza, di formazione individualizzata, di formazione a distanza - sincrona e asincrona - e di tutoraggio - d'aula, di tirocinio formativo e di orientamento) da parte di:
 - istituzioni scolastiche e formative;
 - università, istituti e centri pubblici di ricerca;
- servizi educativi e formativi resi all'estero. Nel caso in cui una scuola straniera fornisca sia il

servizio di docenza che di vitto e alloggio presso famiglie non è necessaria delega di attività. I soggetti attuatori possono ricorrere alle agenzie di viaggio o tour operator per la fornitura di "pacchetti turistici" secondo la formula del "tutto compreso" (che comprendono sia i servizi turistici, quali trasporto o alloggio dei partecipanti, sia le attività di docenza).

Tali fattispecie non configurandosi come delega di attività, non richiedono la preventiva comunicazione alla Struttura provinciale competente e non rientrano nel cumulo delle prestazioni per le quali è previsto il tetto massimo del 30% del finanziamento concesso.

4.2.4 ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI STRUMENTALI E ACCESSORI

L'affidamento a terzi di servizi aventi carattere meramente accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'intervento formativo non configura la fattispecie della "delega di attività" ed è pertanto sempre ammesso, purché tali servizi siano affidati a soggetti che li svolgono professionalmente. Si deve trattare di imprese che hanno detta attività nell'oggetto sociale e operano in quel mercato oppure in un mercato contiguo.

A titolo meramente esemplificativo rientrano in questo ambito:

1. i servizi la cui cessione è obbligatoria. Ad esempio i servizi di assicurazione partecipanti - con liquidazioni destinate direttamente alle Compagnie di Assicurazione, INAIL o altri istituti;
2. i servizi che, per propria natura hanno carattere accessorio rispetto alle attività formative. Per esempio rientrano i servizi di vitto e alloggio, i servizi di trasporto; l'acquisto di materiale didattico, di cancelleria, di materiale di consumo; i servizi la cui cessione risulta connessa all'acquisizione di attrezzature a titolo di noleggio e l'affitto/locazione di aule con liquidazioni dirette ad imprese che prestano tali servizi. Gli esempi riportati rappresentano solo alcuni casi e non sono, quindi, da ritenersi un elenco esaustivo.

Tali servizi non necessitano di preventiva comunicazione alla Struttura provinciale competente.

In caso di mancato rispetto della disciplina stabilita per l'affidamento di parti di attività a terzi, non verrà riconosciuto il valore dei servizi irregolarmente affidati.

5. DICHIARAZIONI TRIMESTRALE DI ATTIVITA'

Nel caso di costi unitari standard la dichiarazione trimestrale di attività, elaborata con l'ausilio del Sistema Informatico di gestione, attesta l'attività realizzata nel trimestre interessato, comprese le eventuali rettifiche derivanti da vincoli normativi o procedurali.

Nel caso in cui il Soggetto attuatore:

- non richieda alcun pagamento a titolo di stato di avanzamento;
 - oppure
 - non abbia realizzato attività e sostenuto spese relative alle voci B2.3 "Attività di sostegno all'utenza" e B2.4 "Esami", nei singoli trimestri,
- non è tenuto a compilare e trasmettere le dichiarazioni trimestrali di attività durante la gestione dell'intervento.

Qualora il Soggetto attuatore attesti di aver realizzato tutte le attività previste e nel caso di presenza della voce B2.3 "Attività di sostegno all'utenza" e dell'eventuale voce di spesa B2.4 "Esami" abbia effettuato i relativi pagamenti, non è più tenuto alla formalizzazione delle dichiarazioni trimestrali.

L'importo da indicare nella dichiarazione trimestrale risulta pari al parametro di costo unitario standard "ora corso quota fissa" moltiplicato per le ore di attività realizzata (durata della formazione complessiva così come calcolata dal Sistema Informatico di gestione), come documentata dai registri. A tale importo andrà sommata l'eventuale spesa effettivamente sostenuta (pagata) per la voce B2.3 "Attività di sostegno all'utenza" e dell'eventuale voce di spesa B2.4 "Esami", in quanto non ricomprese all'interno del parametro di costo unitario standard (per l'imputazione di tali voci di spesa il Soggetto attuatore dovrà attenersi a quanto disposto nei "criteri generali").

Il Sistema Informatico di gestione, per ogni trimestre di attività, calcolerà elaborando dal calendario inserito dal Soggetto attuatore l'ammontare della formazione complessiva. Tale valore terrà conto delle ore di Aula/laboratorio, FaD sincrona e Formazione individualizzata realizzate a cui dovranno essere sommate - a cura del Soggetto attuatore - l'ammontare delle ore del modulo di stage realizzate (sempre con riferimento al trimestre interessato). Per quantificare le ore del modulo di stage da sommare alla formazione d'aula il Soggetto attuatore dovrà verificare le ore di stage realizzate nel periodo da ogni singolo corsista, inserendo a sistema il valore massimo unitario rilevato.

Il Sistema Informatico di gestione controllerà che il valore inserito non superi la durata del modulo di stage approvato in sede di finanziamento dell'attività formativa. Nel caso di successive dichiarazioni trimestrali il Sistema Informatico di gestione terrà conto di quanto già inserito nei trimestri precedenti.

Alla dichiarazione, elaborata con l'ausilio del Sistema Informatico di gestione, dovranno essere allegate:

1. la copia del calendario informatico stampato e firmato dal legale rappresentante, relativo al periodo interessato;
2. le copie delle pagine del registro, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante, relative alle lezioni sorteggiate con metodo campionario dal sistema informatico, pari ad almeno il 15% delle ore di calendario del periodo interessato dalla dichiarazione; le date estratte verranno comunicate al Soggetto attuatore tramite lo stesso Sistema Informatico di gestione;
3. in presenza di spese della voce B2.3 "Attività di sostegno all'utenza" e dell'eventuale voce B2.4 "Esami", le copie dei documenti contabili che giustificano le stesse.

Ai fini del monitoraggio sullo svolgimento degli interventi, la dichiarazione riporterà anche i livelli realizzativi, espressi in ore, conseguiti dal Soggetto attuatore per le attività di codocenza, tutoraggio e supporto formativo nel periodo di riferimento.

6. LIQUIDAZIONI E FIDEJUSSIONI (STATI DI AVANZAMENTO E SALDI)

Gli stati di avanzamento sono erogati a fronte di quanto comunicato nella dichiarazione trimestrale di attività. Essi comprendono le somme relative all'applicazione del parametro CUS "ora corso quota

fissa" e le spese sostenute per "Attività di sostegno all'utenza". La quota di finanziamento relativa all'applicazione del parametro CUS "ora corso quota variabile" sarà definita dal Soggetto attuatore al termine dell'attività formativa, in sede di presentazione della "Dichiarazione finale dell'attività" e liquidata dall'Amministrazione con il saldo dell'intervento.

Nel caso in cui, a seguito di controlli amministrativi in loco, sulla base della documentazione attestante le attività realizzate, vengano riscontrate irregolarità nello svolgimento delle attività formative, l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di stato di avanzamento:

- a saldo dopo il controllo rendicontuale, applicando gli interessi legali, se dovuti;
- qualora le spese non ammissibili superino il 10% dello stato di avanzamento **concesso** e con un importo minimo pari a 1.000 euro, le somme eventualmente versate come stato di avanzamento sono recuperate sottraendole al/i successivo/i stato/i di avanzamento, oppure tramite separata richiesta di rimborso al Soggetto attuatore, applicando gli interessi legali, se dovuti.

7. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE: LE DICHIARAZIONI FINALI DELLE ATTIVITA'

In presenza di costi unitari standard le quantità realizzate (ore di attività realizzata) devono essere dichiarate dal Soggetto attuatore sulla base dei registri presenza dell'attività finanziata.

Il Soggetto attuatore è tenuto a presentare la **dichiarazione finale delle attività** entro 75 giorni dalla conclusione delle attività; ad essa devono essere allegati:

- 1) la relazione finale dell'intervento sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la descrizione dei risultati conseguiti, con allegato un prospetto riepilogativo dell'importo complessivamente richiesto nonché i prospetti riassuntivi dell'attività realizzata, il numero totale della formazione complessiva erogata, il riepilogo delle figure professionali impiegate e le rispettive quantificazioni;
- 2) una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo attuatore, resa come dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di non avere ricevuto altre agevolazioni finanziarie pubbliche per la realizzazione dell'intervento finanziato;
- 3) per quanto riguarda la voce di spesa B.2.3 e l'eventuale voce di spesa B.2.4, il Soggetto attuatore dovrà attenersi a quanto disposto nei "criteri generali" al paragrafo 6., in quanto per dette voci di spesa si dovrà rendicontare a "costi reali".

Qualora il Soggetto attuatore risulti impossibilitato a presentare la documentazione nei termini sopra indicati, questi possono essere prorogati per un massimo di 30 giorni su motivata richiesta presentata entro la predetta scadenza. La Struttura provinciale competente si riserverà di effettuare eventuali contestazioni al Soggetto attuatore entro 30 giorni dalla richiesta stessa.

Il Soggetto attuatore dovrà presentare la seguente documentazione in sede di controllo in loco (100%) delle dichiarazioni finali di attività:

a) Ricavi

Nel caso in cui l'intervento generi dei ricavi, è necessario produrre la documentazione che evidenzia i ricavi netti ottenuti. Essi dovranno essere sottratti al finanziamento totale erogabile.

b) Registri presenze

- aula/laboratorio;
- tirocinio formativo e di orientamento;
- supporto all'apprendimento;
- formazione individualizzata;
- FAD sincrona;
- FAD asincrona (dichiarazione sostitutiva di notorietà firmata dagli allievi più report automatici prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione).

c) Docenti e codocenti

- curriculum vitae (dal quale risulti chiaramente l'esperienza lavorativa e la congruità della preparazione con la materia oggetto di insegnamento, nonché l'appartenenza del soggetto alla fascia junior o senior);
- estratto del libro unico del lavoro e ordine di servizio interno (per personale interno);
- contratto/lettera di incarico e in caso di dipendente pubblico, l'autorizzazione del datore di lavoro (per personale esterno);
- documentazione realizzata ed eventuali prodotti elaborati, firmata dal docente e controfirmata dal rappresentante dell'ente;

d) Altro personale impegnato nella realizzazione dell'intervento

- estratto del libro unico del lavoro e ordine di servizio interno (per personale interno);
- contratto/lettera di incarico e in caso di dipendente pubblico, l'autorizzazione del datore di lavoro (per personale esterno);
- documentazione realizzata ed eventuali prodotti elaborati, firmata dall'autore e controfirmata dal rappresentante dell'ente;
- relazione dell'attività svolta.

e) Attrezzature e materiali consegnati agli allievi

- copia del registro di consegna del materiale didattico/di consumo/di cancelleria debitamente firmato dagli allievi e dal responsabile dell'ente;
- copia dei testi originali prodotti e del materiale didattico elaborato;
- evidenza della messa a disposizione dell'attrezzatura prevista (ad es. computer).

f) Pubblicizzazione e promozione

- copia degli avvisi per la selezione degli allievi;
- copia di tutto il materiale prodotto;
- copia della pubblicità effettuata.

g) Selezione e orientamento partecipanti

- tutta la documentazione comprovante l'attività di selezione effettuata.
Per la selezione dei partecipanti deve essere assicurata adeguata pubblicità relativa alle modalità di selezione, l'esistenza dei criteri di selezione, il verbale di selezione ed

eventuali prove scritte somministrate agli allievi. Il beneficiario è tenuto ad adottare modalità di comunicazione e pubblicizzazione dell' intervento formativo trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.

Per l'orientamento dei partecipanti in fase di presentazione della dichiarazione finale di attività, dovrà essere prodotta, se previste da progetto, evidenza delle ore di orientamento svolte mediante la presentazione di apposito registro debitamente firmato.

h) Esami (se previsti)

- copia dei verbali di esame finali e dei certificati rilasciati;
- attestazione dell'ente/istituto esterno presso il quale si sono svolti gli esami.

i) Diffusione risultati

- copia del materiale prodotto per l'attività di diffusione dei risultati previsti dal progetto e realizzata (e.g. incontri, seminari, elaborazione reports, studi, pubblicazioni finali, ecc.).

l) Attività di sostegno all'utenza e esami di qualifica professionale (qualora previsto nelle schede di programmazione):

(indennità o reddito partecipanti, indennità per disoccupati, reddito allievi in formazione, assicurazione partecipanti, spese di vitto, spese di alloggio, viaggi allievi, costi relativi alla commissione d'esame di qualifica professionale).

Queste voci rimangono escluse dal calcolo dei costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari, pertanto le modalità relative alla loro gestione ed alla esibizione della documentazione comprovante le spese, sono rinviate ai criteri generali.

8. I CONTROLLI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI E LA VERIFICA DEI RISULTATI

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per quanto di competenza, devono accertare il corretto svolgimento delle attività, mediante controlli documentali e in loco.

L'attività di controllo per gli interventi finanziati attraverso costi unitari standard è strutturata in:

- a) controlli amministrativi a tavolino del 100% delle dichiarazioni periodiche di attività;
- b) controlli amministrativi a campione in loco pari ad almeno il 3% delle dichiarazioni periodiche di attività;
- c) controlli ispettivi in itinere a campione in loco delle azioni formative;
- d) controlli in loco al 100% delle dichiarazioni finali di attività.

Sebbene il regime dei controlli prescinda da una verifica puntuale della documentazione di spesa, anche in regime semplificato per mezzo dei parametri di costo unitario standard permane l'obbligo in capo al Soggetto attuatore, come da art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e da art. 19 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, di provvedere ad una corretta conservazione e disponibilità dei

documenti amministrativo-contabili riferiti all'attuazione del progetto. I beneficiari coinvolti nell'attuazione degli interventi formativi devono continuare ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento formativo, come da art. 60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Le check list che descrivono le modalità operative di esecuzione dei controlli vengono approvate con atto del Dirigente della Struttura provinciale responsabile dell'attuazione dell'intervento; ad esse pertanto si rimanda per una descrizione analitica delle fasi e dei contenuti delle verifiche.

8.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI A TAVOLINO DEL 100% DELLE DICHIARAZIONI PERIODICHE DI ATTIVITÀ

L'attività di **controllo documentale** sarà eseguita sulla base della **dichiarazione periodica di attività**, nonché dell'ulteriore documentazione trasmessa all'Amministrazione da parte del Soggetto attuatore e riguarderà il 100% delle attività dichiarate.

Attraverso il **controllo documentale a tavolino in itinere**, l'Amministrazione:

- verifica la corrispondenza tra le quantità realizzate dichiarate dal beneficiario nella dichiarazione periodica di attività e quanto documentato sulla copia del calendario dell'attività finanziata, trasmesso dallo stesso beneficiario in allegato alla dichiarazione periodica;
- verifica inoltre, attraverso il controllo a campione dei registri per il periodo di riferimento, la corretta compilazione degli stessi e l'apposizione degli elementi essenziali previsti nei criteri generali.

Tale controllo è propedeutico alla liquidazione dello stato di avanzamento.

Nel caso di esposizione di spese riferibili agli allievi (voce B2.3 e dell'eventuale voce B.2.4), si applica la disciplina prevista per la gestione e rendicontazione degli interventi formativi in modalità "costi reali" definiti nei criteri generali.

8.2 CONTROLLI AMMINISTRATIVI A CAMPIONE IN LOCO SUL 3% DELLE DICHIARAZIONI PERIODICHE DI ATTIVITÀ

Trimestralmente, l'Amministrazione selezionerà un campione pari ad almeno il 3% delle dichiarazioni periodiche di attività presentate; procederà quindi ad effettuare, per ciascuna dichiarazione sorteggiata, una verifica amministrativa in loco al fine di accertare la corrispondenza tra quanto riportato in detta dichiarazione e quanto effettivamente realizzato. Il controllo avverrà mediante la verifica della documentazione in originale conservata presso la sede del soggetto attuatore.

Qualora dal controllo effettuato emergano delle incongruenze in relazione ai livelli realizzativi dichiarati per le attività di codocenza, tutoraggio e supporto formativo e queste siano pari o superiori al 10% del monte ore totale previsto per la singola attività esaminata (es. codocenza), si darà luogo alla sospensione dei pagamenti per l'intervento formativo interessato; l'erogazione del finanziamento verrà completata dall'Amministrazione a seguito del controllo della dichiarazione finale di attività.

Nel caso di esposizione di spese riferibili agli allievi (voce B2.3 e dell'eventuale voce B.2.4), si applica la disciplina prevista per la gestione e rendicontazione degli interventi formativi in modalità "costi reali" definiti nei criteri generali.

8.3 CONTROLLI ISPETTIVI IN LOCO

In considerazione dell'adozione dei costi standard, sistema di rendicontazione che non prevede la puntuale presentazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute, i controlli ispettivi a sorpresa assumono una rilevanza particolare per assicurare la corretta attuazione delle attività finanziate.

In fase sperimentale di applicazione dei costi unitari standard, l'Amministrazione effettuerà il controllo in loco secondo il criterio della periodicità dei controlli in relazione alla durata del corso, che in via indicativa è articolato come segue:

- almeno un controllo in loco non concordato presso la sede di svolgimento indicata dal Soggetto attuatore nei progetti di durata fino a 500 ore;
- almeno due controlli in loco non concordati, invece, devono essere previsti di norma nei progetti di durata superiore a 500 ore.

8.4 CONTROLLI IN LOCO AL 100% DELLE DICHIARAZIONI FINALI DI ATTIVITÀ

La verifica amministrativa in loco della dichiarazione finale di attività è funzionale alla quantificazione del finanziamento spettante al Soggetto attuatore. Più in particolare, l'attività di controllo è finalizzata a verificare la conformità formale e sostanziale dell'intervento formativo realizzato agli standard fissati dall'Amministrazione. In altre parole, la verifica della dichiarazione finale di attività permette di attestare il rispetto di tutte le prescrizioni previste dal presente dispositivo, dalle schede di programmazione e dagli avvisi; eventuali violazioni o incongruenze incidono sull'ammontare del finanziamento erogabile.

Per le modalità di riduzione del finanziamento in caso di presenza di difformità tra l'attività realizzata rispetto agli standard prescritti dall'Amministrazione si rinvia a quanto disposto dai criteri generali.